

Nuovo regolamento di Polizia mortuaria: le innovazioni

a cura di Daniele Fogli

La Federgasacqua è orientata a dare indirizzi univoci ai propri associati per l'applicazione del DPR 10/9/90 n. 285.

Si è così predisposto un testo di circolare, ora al vaglio dei componenti la commissione servizi funerari federale, che entro gennaio sarà sulle scrivanie dei responsabili dei cimiteri e dei servizi funebri italiani.

ANTIGONE è in grado di anticipare alcuni contenuti della circolare, sulla base delle idee in proposito illustrate dal coordinatore tecnico della commissione Ing. Daniele Fogli.

Naturalmente tali anticipazioni potrebbero subire modificazioni in fase di traduzione in circolare, per effetto della raccolta di pareri ancora in corso fra i membri della commissione.

Secondo quanto ANTIGONE ha appreso, la Federgasacqua ritiene che le maggiori innovazioni del D.P.R. 285/90 riguardino i seguenti punti:

- armonizzazione delle norme con la nuova struttura della Sanità pubblica conseguente alla legge di riforma sanitaria 23/12/1978 n. 833;
- delimitazione del periodo di osservazione dei cadaveri con mezzi tradizionali. Incentivazione dell'ausilio del tanatografo;
- definizione delle funzioni dei depositi di osservazione, degli obitori. Competenze gestionali e dotazione di strutture;
- prescrizioni costruttive per le bare. Cautele nei trasporti funebri oltre una certa distanza. Valvole o altri dispositivi per fissare o neutralizzare i gas di putrefazione;
- criteri di determinazione dell'area cimiteriale. Redazione dei piani regolatori cimiteriali;
- prescrizioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale;
- revisione dei criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione;
- impianti di cremazione. Modalità per autorizzare ad eseguire le cremazioni. Cinerario comune e nicchie cinerarie;
- rifiuti speciali cimiteriali;

- ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche.

Per ciascuno di questi punti si è sviluppata una sintetica scheda riassuntiva delle innovazioni.

1. Armonizzare delle norme con la nuova struttura della Sanità pubblica conseguente alla Legge di riforma sanitaria 23/12/1978 N. 833.

Con l'introduzione dell'Unità Sanitaria Locale si è reso necessario sostituire la figura dell'Ufficiale Sanitario. Si è così introdotto il riferimento al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente per territorio (o per sua delega del dirigente dei servizi di igiene pubblica).

Le competenze dell'Ufficio igiene sono infatti state trasferite alle UU.SS.LL. L'autorità che nomina il medico necroscopo è ora l'U.S.L. e non più il Sindaco. Sono modificate le norme per la raccolta e trasmissione dei dati statistici sulle cause di morte per facilitarne una raccolta sistematica non solo per USL di decesso, ma anche di residenza.

2. Delimitazione del periodo di osservazione dei cadaveri con mezzi tradizionali. Incentivazione dell'ausilio del tanatografo.

Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è usualmente di 24 ore (portato a 48 nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo diffusiva.

La delimitazione del periodo di osservazione, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica o, in alternativa, la dotazione di apposite apparecchiature di ausilio al medico necroscopo per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore,

il medico accerterà la morte pure con registrazione protratta per almeno 20 minuti primi, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2/12/1975 n. 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

L'orientamento della FEDERGASACQUA è per la incentivazione dell'utilizzo dell'elettrocardiografo (comunemente detto tanatografo).

3. Definizione delle funzioni dei depositi di osservazione, degli obitori. Competenze gestionali e dotazione di strutture.

La materia disciplinata dal titolo III è stata rielaborata in maniera più compiuta con la articolazione in quattro disposizioni (art. 12, 13, 14, 15 D.P.R. 285/90) rispetto alle due (art. 12, 13 D.P.R. 803/75) precedenti.

Ciò ha consentito di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

- a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5000 abitanti.

I piccoli comuni contermini possono consorziarsi sia per l'esercizio delle attività cimiteriali, sia per prevedere il deposito di osservazione e l'obitorio.

Generalmente nei piccoli Comuni il deposito di osservazione e/o l'obitorio coincidono con la camera mortuaria e sono situati nel cimitero.

Nei medi e grandi Comuni la struttura è distinta dal cimitero, generalmente istituita presso istituti sanitari.

Raramente è ubicata in un particolare edificio rispondente allo scopo, anche se recentemente si sta registrando una tendenza del genere.

In ciascun territorio di USL questa provvede ad individuare in quali obitori e depositi di osservazione prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standards:

- Posti salma refrigerati in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti, con un minimo di 5, a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti;
- Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle refrigerate.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. (vedasi artt. 22 e 23 della L. 146/90 sulle forme di gestione).

L'attività in questione è da considerarsi obbligatoria.

4. Prescrizioni costruttive per le bare. Cautele per i trasporti funebri oltre una certa distanza. Valvole o altri dispositivi per fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

E' assunto a riferimento che i materiali da utilizzare nei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo (legno massiccio) e l'impermeabilità del feretro (zinco o lastra di piombo) quando è richiesta.

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l'uso di utilizzarla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è ora permessa oltre alla saldatura a fuoco quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Vengono inoltre minuziosamente descritte le specifiche da seguire per la costruzione delle bare in legno.

Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art.30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.).

L'unico elemento richiesto è che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm. (o 20 mm. se il cofano è destinato ad inumazione).

È ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Secondo la Federgasacqua i cofani giacenti in magazzino con caratteristiche corrispondenti a quanto richiesto dall'art. 28 del D.P.R. 803/75, sono ancora utilizzabili per un periodo di tempo da definirsi in sede locale (indicativamente non superiore a 6 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 285/90), purchè sia provabile dai documenti di viaggio e/o contabili che la loro consegna sia stata antecedente al 27/10/1990.

Per trasporti in Italia da un Comune ad un altro Comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò indipendentemente dalla pratica funebre o dal tipo di sepoltura prescelta.

Il legislatore ha inteso stabilire in 100 Km. il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallica).

I 100 Km. sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro (nonchè all'arrivo) da usarsi.

Cosicchè, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purchè uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza tra i 2 capoluoghi, così come riportata da carte stradali dell'Istituto Geografico Militare, intendendosi che detta interpretazione (oggettivamente riduttiva) potrà essere

temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui al comma 13 dell'art. 30 limita l'uso ad una sola cassa, di legno, se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 Km.

Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere nè il controferetro metallico, nè la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui al comma 11 dello stesso art. 30. Nel caso di feretro destinato a tumulazione occorre sia la cassa metallica che la cerchiatura.

Oltre i 100 Km., va la doppia cassa, anche se destinata ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm.; quella di zinco di 0,660 mm. (di piombo di 1,5 mm., ma non è commercialmente utilizzata). Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente squarciata prima della inumazione.

Sotto i 100 Km., viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per l'inumazione e la cremazione: se il trasporto è fuori del territorio del Comune si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm.; per i trasporti interni al Comune destinati ad inumazione e cremazione lo spessore minimo è di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.



Cimitero "azzurro" lungo il Nilo

Spesso non viene considerata l'importanza dei seguenti fattori:

- spessore massimo della cassa di legno e di quella metallica;
- prodotti utilizzati nella verniciatura delle casse.

È opportuno che per i cofani destinati all'inumazione e alla cremazione vengano date indicazioni perché gli spessori massimi delle tavole a fine lavorazione (nelle parti di massimo spessore) siano contenuti (indicativamente in 35 mm.). Ciò faciliterà la mineralizzazione delle salme.

I regolamenti di polizia mortuaria comunale possono inoltre stabilire le essenze lignee da prescrivere per cofani da inumare (sono preferibili legni teneri, facilmente degradabili).

Altresì è auspicabile che a breve termine (la Federgasacqua auspica entro 2 anni) nei capitolati per le forniture di cofani siano prescritti sistemi di verniciatura diversi dagli attuali (al poliestere e poliuretanic) per favorire i processi di mineralizzazione. Dal punto di vista logico, stante il fatto che la funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art.30 comma 11 è di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione), si hanno due anomalie rilevabili dall'attuale testo di legge;

- qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas, si rende superflua la cerchiatura;
- se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica, la funzione della cerchiatura della cassa di legno interna, è inutile.

Dal che se ne deduce che per la Federgasacqua la cerchiatura, pur essendo prevista dall'attuale testo, qualora fossero usate le valvole o i dispositivi di cui all'art. 77, nella pratica si rende superflua e antiestetica.

Altra novità consiste nell'obbligo di apporre una targhetta metallica sui feretri, con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Infine in base all'art. 77 il Ministro della Sanità sentito il Consiglio di Sanità, può autorizzare di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Può altresì, in base all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, consentire nelle bare e per la costruzione di esse, l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche per assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte

interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

5. Criteri di determinazione dell'area cimiteriale. Redazione dei piani regolatori cimiteriali.

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero di buche calcolate necessarie ai sensi dell'art. 58. La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Cosicché se in passato l'inumazione coincideva praticamente con il numero di sepolture, ora ciò non è più vero.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da estumulazioni (art. 86), nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57.

L'indicazione della Federgasacqua è per prevedere, l'adozione formale del piano regolatore cimiteriale almeno nei Comuni con più di 50.000 abitanti.

I criteri di redazione del piano regolatore cimiteriale saranno oggetto di specifica circolare.

6. Prestazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale.

Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio.

Sono state meglio definite le caratteristiche della sala per autopsie, dell'ossario comune (che può ora essere anche fuori terra).

7. Revisione dei criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.

Totalmente innovate queste norme!

Dal criterio seguito nel precedente D.P.R. 803/75 basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è

passati nel 285/90 alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente dal fatto che la struttura da realizzarsi sia o meno gettata in opera o realizzata con elementi prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas.
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

Si ritiene che il Ministero della Sanità debba procedere quanto prima ad emanare una specifica normativa prescrittiva, tesa a fissare i requisiti misurabili per progettazione e collaudo di tali strutture. In difetto si procederà ad emanare una circolare di indirizzo da parte della Federgasacqua.

8. Impianti di cremazione. Modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni. Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Data la profondità delle innovazioni si è articolata la scheda in tre sezioni, impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione, cinerario comune.

8.1 Impianti di cremazione

Il D.P.R. 10/9/90 n.285 prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Le operazioni che devono avvenire sono:

- a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto e di quella alla cremazione;
- b) immissione dell'intero feretro nel forno (la sosta in attesa della cremazione potrà avvenire con il deposito nella camera mortuaria del cimitero);
- c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato, appositamente autorizzato dall'autorità comunale;
- d) raccolta delle ceneri in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, sigillata per evitare eventuali profanazioni;
- e) consegna da parte del personale addetto alla cremazione dell'urna cineraria al responsabile del servizio cimiteriale;
- f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. È ora previsto che la relazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile

del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come diceva il D.P.R. 803/75), in triplice copia, di cui una resta a lui per la conservazione, una va data a chi prende in consegna l'urna e la terza è trasmessa all'ufficio di stato civile del Comune nel quale si esegue la cremazione.

Non v'è dubbio che la cremazione in Italia sia servizio pubblico.

Le fonti legislative al riguardo sono:

- L'art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie del 27/7/1934 n.1265.
- Il Regolamento di polizia mortuaria 10/9/1990 n.285.
- L'articolo 12, 4 comma del D.L. 31/8/1987 n.359 convertito in legge con modificazioni con L. 29/10/1987 n.440 ha chiaramente stabilito che "la cremazione di cui al titolo XVI del D.P.R. 21/10/1975 n.803 (ora sostituito dal titolo XVI del D.P.R. 10/9/1990 n.285) è servizio gratuito al pari dell'inumazione in campo comune....omissis".
- Inoltre l'evoluzione della normativa con l'art. 26 bis del D.L. 28/17/89 n.415 convertito con modificazioni con L.28/2/90 n.38 ha portato a dichiarare gli impianti cimiteriali di cui all'art. 54 del D.P.R. 21/10/1975 n.803 (ora sostituito con art.56 del D.P.R. 10/9/1990 n.285) servizi indispensabili, parificati alle opere di urbanizzazione primaria.

Tra questi impianti è citato espressamente il forno crematorio.

Da esse si trae che non è obbligo del Comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma farsi carico della gratuità della prestazione relativa all'incenerimento per ogni cittadino che sceglie tale pratica funebre.

Il T.U. delle LL.SS. 27/7/1934 n.1265 all'art. 343 aveva consentito fino alla uscita del DPR 285/90 sia al Comune che ad altri soggetti la costruzione di un impianto di cremazione.

Se il soggetto era diverso dal Comune era obbligo dell'Amministrazione Comunale concedere gratuitamente l'area, purché fosse all'interno di un cimitero.

Con l'atto di concessione dell'area il Comune poteva imporre determinati obblighi al concessionario. Il progetto era soggetto (D.P.R. 803/75) ad autorizzazione del Prefetto, sentito l'ufficiale sanitario che tra l'altro era tenuto a redigere una relazione sulle condizioni ambientali del sito.

Ora l'art. 78 del D.P.R. 285/90 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a "deliberare i progetti di costruzione dei crematori" al Consiglio Comunale.

È quindi inequivocabile la competenza dell'Amm.ne comunale alla esecuzione di quest'opera.



Villaggio sullo Zuidersee - cimitero olandese

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27/10/1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei Comuni interessati.

L'art. 22, comma 1 della L. 8/6/1990 n.142 riguarda l'attribuzione e la qualificazione dei servizi pubblici assumibili dagli enti locali in gestione diretta.

Il 2° comma stabilisce che alcuni servizi sono riservati in via esclusiva a comuni e province, rimandandone peraltro l'individuazione ad un'apposita legge.

L'attuale legge sulla municipalizzazione (T.U. n.2578 del 1925) prevede l'esercizio in privativa di alcune categorie di servizi che, integrate da norme che si sono succedute nel tempo, costituiscono la riserva agli enti locali del diritto d'impresa, con la conseguente esclusione da essi dei privati.

La Costituzione italiana ha però, successivamente, radicalmente modificato il sistema. In particolare l'art. 43 ha disposto una riserva di legge rinforzata, per cui solo il legislatore può disporre la riserva d'impresa a beneficio dello Stato o di enti pubblici e a condizione che il servizio pubblico sia essenziale e risponda ad un preminente interesse generale.

Vi è pertanto da valutare se il servizio di cremazione possa essere considerato pubblico essenziale.

A parere della Federgasacqua lo è, in relazione al disposto di cui all'art. 12, 4 comma del D.L. 31/8/1987 n.359 convertito con modificazioni con L. 29/10/1987 n.440. Restano due altri problemi applicativi: il primo riguarda l'obbligatorietà o meno dell'assunzione del pubblico servizio, una volta che questo sia definito essenziale e quindi escluso dall'iniziativa economica privata; il secondo attiene alla possibilità che esso possa essere gestito da terzi, eventualmente in concessione.

Quanto al primo punto è assodato che la previsione dell'art.43 della Costituzione vale solo come possibilità di esercizio del diritto di esclusiva e non come obbligo.

Circa la seconda questione sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre sostenuto la legittimità della concessione del servizio pubblico essenziale, in quanto l'art. 43 della Costituzione riguarda esclusivamente il diritto d'impresa e non anche la sua forma di gestione (S. Cassese, Legge di riserva e art. 43 Cost., Giur. Cost., 1969, 1350-1351).

Cosicché il servizio di cremazione, inteso come fornitura di attività complesse, riconducibili in quelle esemplificate in queste pagine ad esclusione di quelle svolte in qualità di autorità dal responsabile del servizio cimiteriale [e cioè lettere a), f)] è concedibile a terzi secondo le norme di un preciso capitolato di concessione.

8.2 Modalità per autorizzare ed eseguire le cremazioni.

La cremazione di ciascun cadavere è possibile previa produzione dell'Autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso ai sensi art. 79 del D.P.R. 285/'90.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio di polizia mortuaria, che istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

1) *documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.*

Tale documento può consistere in uno dei 3 seguenti:

- 1.1 **disposizione testamentaria** (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
- 1.2 **atto scritto con sottoscrizione autenticata** (vds. art. 79 co.3 DPR 285/'90) dal quale risulti la dichiarazione della volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. che, in assenza di volontà contraria del de cuius espressa in forma scritta, egli (o essi) intendono dar corso alla cremazione della salma della persona di che trattasi.
- 1.3 **dichiarazione di volontà di essere cremato in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'associato ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.**
La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

2) *Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario (o suo delegato), dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.*

3) *Nei soli casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.*

Per il rilascio della cennata autorizzazione alla cremazione il Sindaco del Comune di decesso, a mezzo del competente ufficio di polizia mortuaria, si accerterà della disponibilità alla accettazione da parte dell'impianto di cremazione. Tale disponibilità potrà risultare anche a mezzo di comunicazione telegrafica o per telefax, con l'indicazione se è accoglibile il feretro dotato di controcassa metallica (di zinco) oltre che di legno o della sola cassa di legno.

La cremazione dei cadaveri di persone decedute dal 27/10/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra,

anche per salme provenienti da esumazione o estumulazione.

La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27/10/1990 è possibile unicamente in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (e quindi per espressa volontà del de cuius).

Per *cadavere* si intende "il corpo umano rimasto privo di vita. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli."

La *manifestazione di volontà* di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso avanti a pubblico ufficiale (abilitato ai sensi dell'art. 20 della L. 4/1/'68 n. 15) che ne autentica la/e firma/e.

Tale atto scritto può essere reso anche avanti un notaio con autentica della/e firma/e.

L'art. 77 del C.C. riconosce vincoli di parentela entro il 6° grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

Il prospetto dei gradi di parentela è riportato a lato.

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2.

Caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi

Vi è l'espressione della volontà di far cremare la salma del de cuius dai familiari.

Condizione essenziale è che il de cuius non abbia espresso in vita, contrarietà alla cremazione per iscritto.

E' prevalente la volontà del coniuge se in vita.

Se invece hanno titolo i parenti, occorre la *volontà congiunta* di quelli di grado più prossimo.

A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) *dichiarazione del coniuge separato.*

Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato - vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio - è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà;

2) *dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze.*

Ha facoltà piena di esprimersi;

3) *dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.*

In mancanza del coniuge il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli.

Se i figli sono minori, la dichiarazione è svolta dai genitori del de cuius.

La dichiarazione è congiunta qualora i genitori siano entrambi in vita e vi sia da esprimere la volontà di cremare la salma del de cuius.

Entrambi i genitori, se viventi, sono tenuti a dichiarare la volontà di cremare un figlio minore deceduto;

e se in tal senso vi è sentenza passata in giudicato, non è possibile raccogliere alcuna dichiarazione.

4) *dichiarazione di minore.*

Non è facoltà del minore dichiarare l'espressione di volontà di farsi cremare in quanto non ha acquisito la capacità di agire;

5) *dichiarazione di interdetto.*


Se l'interdizione è causata da grave infermità mentale, altresì, se vi è prova di incapacità di intendere e volere - di cui agli artt. 414 e 415 del C.C.

8.3 Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Si premette che nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione





Cimitero di Ardara (Irlanda)

generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie, per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero far pagare per la conservazione delle dette urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92, 4^a comma e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Comune deve vigilare su tali tariffe.

Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse (preferibilmente attraverso un rito apposito) le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

La norma non prevede il caso di dispersione delle ceneri su attivazione dei familiari.

La Federgasacqua ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo. Ogni Comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

9. Rifiuti speciali cimiteriali.

Il DPR 803/75 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc. provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col DPR 285/90, in base all'art. 85 co. 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10/9/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La Federgasacqua si adopererà per chiarire con i Ministeri interessati l'applicazione di tale norma, soggetta nel tempo a provvedimenti di attuazione.

Vi è da stabilire per le diverse categorie di rifiuti cimiteriali, la forma di raccolta, trasporto e smaltimento.

In attesa di chiarimenti interpretativi è da assumere a riferimento che fiori secchi, corone, carte, ceri, ecc. sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e quindi raccolti, trasportati e smaltiti secondo tali norme.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento e a cremazione.

10. Ristrutturazione di cimiteri esistenti e prescrizioni tecniche.

Con l'art. 106 del DPR 285/90 il Ministro della Sanità, su parere del Consiglio Superiore di Sanità e dell'Autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche, non solo per la costruzione dei nuovi cimiteri, ma anche per la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti. Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma - oggi non utilizzabili - che, in futuro potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'atteso incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.